



**COMUNE DI USSEGLIO**

*Unione Montana Alpi Graie - Città Metropolitana di Torino*

*Via Roma n° 7 - 10070 – USSEGLIO*

*tel: 0123/83702*

*mail: [info@comune.usseglio.to.it](mailto:info@comune.usseglio.to.it) pec: [info@pec.comune.usseglio.to.it](mailto:info@pec.comune.usseglio.to.it)*

# **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA TURISTICA DI PESCA DI USSEGLIO**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 del 11.04.2018.**

## INDICE

Art. 1 – Confini della zona sottoposta a concessione	Pag. 3
Art. 2 – Documenti necessari per l'esercizio della pesca	Pag. 3
Art. 3 – Modalità di gestione e vendita del permesso giornaliero	Pag. 3
Art. 4 – Periodo di apertura della pesca	Pag. 3
Art. 5 - Attrezzi e mezzi di pesca.	Pag. 4
Art. 6 – Attrezzi e metodi di pesca consentiti con modalità NO-KILL	Pag. 4
Art. 7 – Posto di pesca e distanza degli attrezzi	Pag. 5
Art. 8 – Obblighi e divieti	Pag. 5
Art. 9 – Esenzione di responsabilità per l'Ente gestore	Pag. 5
Art. 10 – Vigilanza	Pag. 5
Art. 11 – Sanzioni amministrative	Pag. 5
Art. 12 – Procedure amministrative	Pag. 5

## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA TURISTICA DI PESCA DI USSEGLIO**

### **Art. 1 – Confini della zona sottoposta a concessione**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la zona speciale di pesca denominata "Zona Turistica di Pesca di Usseglio", è quella individuata nel tratto del torrente Stura di Viù compreso tra il ponte delle Ramassere e il Rio Lunella

Fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia, l'esercizio della pesca nella zona di cui al precedente comma, è altresì disciplinato dal presente Regolamento che è subordinato alla vigenza della convenzione appositamente stipulata con la Città Metropolitana di Torino.

### **Art. 2 – Documenti necessari per l'esercizio della pesca**

Per esercitare la pesca nella ZTP è indispensabile possedere la licenza di pesca. Occorre, inoltre, essere in possesso del permesso del concessionario.

I permessi giornalieri danno diritto alla cattura di 4 capi (max 2 permessi al giorno) e devono essere compilati in stampatello e in modo chiaro e leggibile, con penna a sfera ed inchiostro indelebile, da ogni pescatore prima dell'inizio dell'attività di pesca.

Una parte del medesimo deve essere imbucata in una delle apposite cassette dislocate lungo il percorso, mentre l'altra parte deve essere trattenuta dall'interessato ed essere esibita agli organi di controllo, qualora richiesto.

Al termine della giornata di pesca, la seconda parte del permesso dovrà essere altresì imbucata nell'apposita cassetta dislocata lungo il percorso, anche diversa da quella contenente la prima parte dello stesso.

Con la firma del permesso giornaliero, l'interessato accetta integralmente le norme vigenti in materia di esercizio della pesca, con particolare riferimento a quelle contenute nel presente Regolamento.

Nella ZTP la pesca può essere effettuata anche con sistema NO\_KILL, in questo caso l'unico modo di pesca consentito è quello con la mosca artificiale secondo le modalità previste dal successivo art. 6.

Le tariffe dei buoni relative alla ZTP e pesca con sistema NO\_KILL verranno stabilite tramite delibera della Giunta comunale e successivamente trasmesse alla Città Metropolitana di Torino – servizio tutela fauna e flora per la presa d'atto.

### **Art. 3 – Modalità di gestione e vendita del permesso giornaliero**

Il permesso di cui all'art. 2 è acquistabile presso i rivenditori autorizzati ed individuati dal competente Ufficio Comunale che assegna, a ciascun rivenditore, un numero prestabilito di buoni da vendersi al prezzo stabilito con apposito atto della Giunta Comunale.

Con cadenze periodiche, da determinarsi in base alla quantità di permessi distribuiti, il rivenditore provvederà a versare al Comune l'incasso derivante dalle vendite.

### **Art. 4 – Periodo di apertura della pesca**

Nel tratto di torrente di cui al presente Regolamento, la pesca è consentita ogni anno, dall'alba della terza domenica di aprile al tramonto della prima domenica di ottobre.

Fermo restando le date di apertura e chiusura prevista dalla L.R. il gestore potrà a sua discrezione posticipare la data di apertura

Durante la stagione di pesca, la pesca è consentita da un'ora prima dell'alba, ad un'ora dopo il tramonto.

Eccetto nelle giornate di ripopolamento della fauna ittica, la pesca è consentita tutti i giorni della settimana, mentre la pesca NO\_KILL è invece consentita solo un giorno alla settimana, il venerdì.

### **Art. 5 - Attrezzi e mezzi di pesca.**

La pesca può essere esercitata con la tecnica a passata con il galleggiante, al tocco, a mosca e a spinning.

Le esche consentite sono tutte, ad esclusione del sangue, interiora di animali, larva di mosca carnaria o altri ditteri, pesce vivo o morto.

È vietata qualsiasi forma di pasturazione.

È possibile usare un solo amo per le tecniche di pesca a passata con il galleggiante e al tocco.

Per la pesca a spinning sono ammesse le seguenti esche: spinners, ondulanti, minnows munite di un solo amo.

Per la pesca con la mosca artificiale: è consentito il sistema inglese con coda di topo galleggiante, intermedia o affondante, e valsesiano con coda in crine o simile.

È consentita la pesca con tre mosche sommerse.

È consentita la pesca con due ninfe, purché poste ad una distanza minima di cm. 50 (cinquanta).

La lenza dovrà essere munita di esche montate su amo privo di ardiglione (o con lo stesso adeguatamente schiacciato prima dell'utilizzo).

Non è consentito l'uso di finali appesantiti o piombati o comunque muniti di zavorre.

L'uso di ninfe piombate è ammesso solo con imitazioni appesantite al loro interno nella fase di costruzione, senza l'ausilio di segnalatori di abboccata: strike indicator o molloni.

L'uso degli streamer è consentito con qualsiasi tipo di coda di topo galleggiante, intermedia o affondante.

È vietato l'uso dei jig (ami con testina appesantita di qualsiasi misura), delle imitazioni dell'uovo di salmone, degli ovetti in ciniglia o fiocco e comunque di qualsiasi esca di materiale plastico.

È vietato rilasciare il pesce di misura superiore a quella legale prevista, se non nella modalità **NO\_KILL**.

Il pesce catturato, che risulti essere di misura superiore a quella legale prevista, va trattenuto ed immediatamente segnato sul tagliando giornaliero.

Per il recupero del pescato è ammesso eccezionalmente l'uso del guadino, evitando comunque il sollevamento del pesce dall'acqua e il contatto prolungato con le mani è consentito l'uso di stivali a pettorina (waders).

L'entrata in acqua deve essere di volta in volta valutata dal pescatore, riportandola all'ambiente in cui ci si trova ed al rispetto degli altri utenti della zona di pesca.

### **Art. 6 – Attrezzi e metodi di pesca consentiti con modalità NO-KILL**

Il metodo di pesca **NO\_KILL** non può essere attuato con sistemi diversi dalla pesca con la mosca artificiale.

È consentito il sistema inglese con coda di topo galleggiante, intermedia o affondante, e valsesiano con coda in crine o simile.

È consentita la pesca con tre mosche sommerse.

È consentita la pesca con due ninfe, purché poste ad una distanza minima di cm. 50 (cinquanta).

La lenza dovrà essere munita di esche montate su amo privo di ardiglione (o con lo stesso adeguatamente schiacciato prima dell'utilizzo).

Non è consentito l'uso di finali appesantiti o piombati o comunque muniti di zavorre.

L'uso di ninfe piombate è ammesso solo con imitazioni appesantite al loro interno nella fase di costruzione, senza l'ausilio di segnalatori di abboccata: strike indicator o molloni.

L'uso degli streamer è consentito con qualsiasi tipo di coda di topo galleggiante, intermedia o affondante.

È vietato l'uso dei jig (ami con testina appesantita di qualsiasi misura), delle imitazioni dell'uovo di salmone, degli ovetti in ciniglia o fiocco e comunque di qualsiasi esca di materiale plastico.

Per il recupero del pescato è obbligatorio l'uso del guadino, evitando comunque il sollevamento del

pesce dall'acqua ed il contatto prolungato con le mani.

È consentito l'uso di stivali a pettorina (waders).

L'entrata in acqua va di volta in volta valutata dall'interessato, rapportandola all'ambiente in cui ci si trova ed al rispetto degli altri utenti della zona di pesca.

È assolutamente vietato maneggiare o spiaggiare i pesci catturati fuori dall'acqua se non per lo scopo di liberarli nel più breve tempo possibile.

#### **Art. 7 – Posto di pesca e distanza degli attrezzi**

Il posto di pesca spetta al primo occupante.

Il primo occupante ha diritto a che il pescatore sopraggiunto, salvo reciproco accordo, rispetti la distanza tra persona e persona che deve essere non inferiore a 30 metri.

#### **Art. 8 – Obblighi e divieti**

Per l'inosservanza delle norme previste dalla vigente legislazione in materia di pesca, nonché per l'abbandono di rifiuti, si applicano le sanzioni contemplate dalla L.R. 37/2006 e dalla L.R. 32/82 con le loro successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 9 – Esenzione di responsabilità per l'Ente gestore**

Il pescatore, anche se minorenne, esercita la pesca nella zona di pesca turistica a proprio esclusivo rischio e pericolo e al momento dell'accettazione dell'iscrizione o dell'acquisto del permesso esonera il soggetto gestore da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri che dovessero verificarsi.

#### **Art. 10 – Vigilanza**

La vigilanza nelle zona turistica è esercitata dagli agenti faunistico-ambientali della Città Metropolitana, dalle guardie ittiche - ecologiche volontarie, dalla polizia Municipale, dalle forze di Polizia.

#### **Art. 11 – Sanzioni amministrative**

Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste all'art. 26, Legge Regionale 29/12/2006, n° 37.

#### **Art. 12 – Procedure amministrative**

Alle violazioni di cui al presente Regolamento si applica la procedura contemplata dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.